


REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
Redazione: Tel. 010 5485663 - 5068 - Fax 010 5484815  
Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485232 - 5253

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

---

---

## PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo E. 1,55. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica - Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: E. 144,61 - Parte I: E. 61,97 - Parte II: E. 54,23 - Parte III: E. 36,15 - Parte IV: E. 25,82 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di E. 0,13 per fasciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmate dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE vigenti**: diritto fisso di intestazione E. 2,58 - Testo E. 1,03 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino; la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N. 00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi, 15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

---

Grafica Veneta S.p.A. - Trebaseleghe (PD)  
Pubblicazione settimanale - "Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di GENOVA"

---

## PARTE PRIMA

---

---

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 28 Dicembre 1988 n. 75*

---

---

### SOMMARIO

#### LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003 n. 31

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.**

**pag. 260**

#### LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003 n. 32

**Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990**

**n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).**

**pag. 262**

**AVVISO AGLI UTENTI**

Si comunica che a decorrere dal 1° gennaio 2004 verranno apportate le sottospecificate variazioni relativamente ai prezzi del Bollettino Ufficiale ed ai costi di inserzione:

**ABBONAMENTO GLOBALE E ALLE SINGOLE PARTI**

|                     | <b>EURO</b> |
|---------------------|-------------|
| Abbonamento globale | 160,00      |
| Parte I             | 40,00       |
| Parte II            | 80,00       |
| Parte III           | 40,00       |
| Parte IV            | 35,00       |

**PREZZO DEI SINGOLI NUMERI**

|           | <b>EURO</b> |
|-----------|-------------|
| Parte I   | 2,50        |
| Parte II  | 3,00        |
| Parte III | 4,50        |
| Parte IV  | 2,00        |

**PREZZO DEI SUPPLEMENTI STRAORDINARI**

|                     | <b>EURO</b> |
|---------------------|-------------|
| Pagine 1 - 100      | 5,00        |
| Pagine 101 - 200    | 7,00        |
| Pagine 201 - 300    | 10,00       |
| Pagine 301 - 500    | 14,00       |
| Pagine 501 - 1000   | 18,00       |
| Pagine 1001 - 1500  | 25,00       |
| Pagine 1501 e oltre | 30,00       |

**PREZZO DELLE INSERZIONI**

|                               | <b>EURO</b> |
|-------------------------------|-------------|
| Diritto fisso di intestazione | 5,00        |
| Riga o frazione di riga       | 2,00        |

**LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003 n. 31****Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

**Articolo 1**

(Autorizzazione all'esercizio provvisorio)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente fino alla approvazione con legge del bilancio della Regione Liguria per l'anno finanziario 2004, e comunque non oltre il 31 marzo 2004, il progetto di bilancio nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge di bilancio 2004, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:

- a) da provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria) che entrano in vigore nell'anno 2004;
- b) da provvedimenti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettere a) e c) della legge regionale 9 maggio 2003 n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003) cui è stato applicato l'articolo 50 della l.r. 15/2002.

2. In regime di esercizio provvisorio la gestione del progetto di bilancio è effettuata nei limiti e con le modalità stabilite dalla l.r. 15/2002.

**Articolo 2**

(Autorizzazione alla contrazione di mutui e di altre forme di indebitamento per la copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2003 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato nell'esercizio medesimo)

1. Ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002 la Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'anno 2004 mutui e altre forme di indebitamento a copertura del saldo finanziario negativo dell'esercizio 2003 determinato dalla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 dicembre 2003 n. 30 nell'importo di euro 160.000.000,00 per le finalità indicate nell'apposito allegato "Elenco delle spese iscritte nel Bilancio di previsione 2003 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento - parte II".

2. Le condizioni di tasso e durata per la contrazione dei mutui sono fissate nei seguenti limiti:

- a) tasso massimo di interesse effettivo: 5,5 per cento annuo;
- b) durata minima del periodo di ammortamento: anni quindici.

3. L'ammortamento dei mutui decorre dal 1° gennaio 2005. Gli oneri di preammortamento trovano copertura nello stanziamento iscritto all'U.P.B. 18.106.

4. Per l'emissione dei prestiti obbligazionari le condizioni sono fissate nei limiti stabiliti dalla normativa statale vigente in materia.

5. Le rate di ammortamento per gli anni 2005 e 2006 trovano riscontro per la copertura finanziaria negli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2004/2006 in corrispondenza della U.P.B. 18.106 per le quote interessi e della U.P.B. 18.301 per le quote capitale.

6. Per gli anni successivi al 2004 le rate di ammortamento, comprensive degli eventuali aumenti del tasso di interesse connessi all'andamento del mercato finanziario, trovano copertura nei bilanci relativi.

**Articolo 3**

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

**NOTE INFORMATIVE  
RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE  
29 DICEMBRE 2003 N. 31**

*Premesa: i testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. Dati relativi all'iter di formazione della legge

- a) La Giunta regionale su proposta dell'Assessore Renata Oliveri ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 125 in data 5 dicembre 2003;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 9 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 376;
- c) è stato assegnato alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;
- c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 15 dicembre 2003;
- d) è stato esaminato e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2003;
- e) la legge regionale entra in vigore il 31 dicembre 2003.

2. Note agli articoli

*Nota all'articolo 1*

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P.I.

- La legge regionale 9 maggio 2003 n. 14 è pubblicata nel B.U. 14 maggio 2003 n. 8 S.O.

*Nota all'articolo 2*

- La legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 è pubblicata nel B.U. 3 aprile 2002 n. 6 P.I.
- La legge regionale 4 dicembre 2003 n. 30 è pubblicata nel B.U. 10 dicembre 2003 n. 15 P.I.

3. Relazioni al Consiglio regionale (Consiglieri M.A. Ceppellini, V. Nesci)

*Relazione di maggioranza (Consigliere M.A. Ceppellini)*

*Signor Presidente, Signori Consiglieri,*

*il presente disegno di legge n. 376, oggi sottoposto alla valutazione del Consiglio regionale, autorizza, ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (ordinamento contabile della Regione Liguria), l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 2004, sulla base del progetto approvato dalla Giunta.*

*In base al provvedimento in esame, la Giunta è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino all'approvazione con legge del bilancio della Regione - e comunque non oltre il 31 marzo 2004 - il progetto di bilancio, nel rispetto di quanto previsto nel disegno di legge del bilancio 2004, secondo gli stati di previsione della spesa e dell'entrata, ivi comprese le autorizzazioni di spesa disposte:*

- a) *da provvedimenti legislativi che si finanziano, ai sensi dell'articolo 29 della citata l.r. 15/2002, con fondi speciali dell'esercizio 2003;*
- b) *da provvedimenti amministrativi, adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 1 lettere a) e c) della l.r. 9 maggio 2003, n. 14 (bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2003), che prevedono, rispettivamente, l'iscrizione a bilancio delle assegnazioni vincolate da parte dello Stato e dell'Unione Europea o da altri soggetti istituzionali (lettera a)) e delle risorse conseguenti al ricorso all'indebitamento autorizzato da provvedimenti statali con oneri a carico del bilancio dello Stato (lettera c)), cui è stato applicato l'articolo 50; secondo questo articolo tali fondi possono essere acquisiti in entrata alla competenza dell'esercizio in cui sono stati assegnati, mentre le corrispondenti spese possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo in relazione*

*all'epoca in cui è avvenuta l'assegnazione e alla impossibilità di assumere l'impegno, a norma dell'articolo 67 della medesima legge, entro il termine dell'esercizio nel quale si è realizzata l'entrata.*

*Durante l'esercizio provvisorio gli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio per l'anno 2004, come sopra integrato, sono gestiti per dodicesimi delle Unità Previsionali di Base, ai sensi dell'articolo 32 della l.r. 15/2002.*

*Ai sensi dell'articolo 2 del disegno di legge la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui e altre forme di indebitamento, nel limite di 160 milioni di euro, da destinare, ai sensi dell'articolo 56 della l.r. 15/2002, alla copertura del saldo finanziario negativo 2003, conseguente alla mancata contrazione dell'indebitamento autorizzato a pareggio dell'esercizio stesso.*

*Al termine di questa breve relazione, si auspica che anche il Consiglio regionale voglia esprimersi favorevolmente sul provvedimento, approvato a maggioranza dalla I Commissione.*

*Relazione di minoranza (Consigliere V. Veschi)*

*Considerato che l'esercizio provvisorio 2004 fa riferimento al bilancio precedentemente consolidato, che già aveva esercitato una notevole riduzione della spesa sociale - unica parte realmente compresa insieme ai salari dei lavoratori della Regione - il nostro parere non può che essere di opposizione al mantenimento di queste linee politiche. Linee politiche che sono per di più aggravate dall'indirizzo del documento economico finanziario regionale e dalle politiche di bilancio che saranno intraprese.*

*Occorre una inversione totale che abbandoni le politiche neoliberiste, oramai fallimentari, per rilanciare una politica economica partecipativa che riproponga lo sviluppo attraverso l'incremento della spesa sociale, l'adeguamento salariale e una politica dei servizi pubblici centrale e sottratta alla speculazione di mercato.*

---

## **LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2003 n. 32**

**Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in mate-**

## **ria di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari).**

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

### **Articolo 1**

(Integrazione dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38)

1. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 (testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) è aggiunta la seguente lettera:

“e bis) le spese di rappresentanza.”.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 29 dicembre 2003

IL PRESIDENTE  
Sandro Biasotti

---

### **NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2003 N. 32**

*Premessa: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dal Settore Assemblea e Legislativo del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1988 n. 75, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

#### **1. Dati relativi all'iter di formazione della legge**

- a) *La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale su iniziativa dei Consiglieri F. Bruzzone, F. Amoretti, G. Ronzitti, M. Iacobuc-*

ci, V. Nesci, S. Castellaneta, A. Fortunati, F. Morchio, G. Gadolla, G. Barci, G. Bonino, U. Benvenuti, A. Barbero, P. Perfigli, G. Mori e R. Magnani in data 16 dicembre 2003, dove ha acquisito il numero d'ordine 379;

b) è stata assegnata alla I Commissione consiliare, ai sensi dell'articolo 23, primo comma, del Regolamento interno del Consiglio;

c) la I Commissione consiliare si è espressa favorevolmente all'unanimità nella seduta del 17 dicembre 2003;

d) è stata esaminata e approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 22 dicembre 2003;

e) la legge regionale entra in vigore il 15 gennaio 2003.

## 2. Note agli articoli

### Nota all'articolo 1

- Il testo del vigente articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1990 n. 38 è il seguente:

#### Art. 4

1. All'inizio di ogni legislatura e/o all'inizio di ogni anno finanziario l'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Capigruppo, delibera le attrezzature e i servizi necessari per lo svolgimento delle funzioni dei Gruppi consiliari ai

sensi dell'articolo 27 dello Statuto della Regione Liguria..

2. Ogni Gruppo consiliare provvede alle spese inerenti il proprio funzionamento con i contributi di cui all'articolo 2.

3. In particolare i contributi di cui all'articolo 2 sono destinati a:

a) le spese per l'acquisto di libri e riviste;

b) le spese per lo svolgimento di attività funzionalmente collegate ai lavori di Consiglio e alle iniziative dei Gruppi;

c) le spese per eventuali consulenze;

d) le spese postali, telefoniche e di cancelleria non coperte dalla dotazione di servizio disposta ai sensi del comma 1;

e) le spese per il personale;

e bis) le spese di rappresentanza.

- 3 -bis. La Commissione consiliare di cui all'articolo 4 bis, sentita la Conferenza dei Capigruppo, convocata a termini di Regolamento, può definire modalità e argomentazioni esplicative in merito alle spese di funzionamento di cui ai commi 2 e 3 e può proporre un modello di bilancio per le medesime spese.